



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA N. 2/2024

Oggetto: **ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2024**

Il giorno trentuno del mese di Gennaio dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 18:07, a seguito di regolare convocazione e sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento approvato con delib. G.U. n. 13 del 29.4.2022, si è riunita in videoconferenza la GIUNTA dell'UNIONE NET della quale sono membri i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	PITTALIS RENATO	Presidente	Presente
2	GAMBINO CLAUDIO	Vice Presidente	Presente
3	GRAFFINO ALBERTO	Assessore	Presente
4	AGHEMO GIULIANA	Assessore	Presente
5	PIASTRA ELENA	Assessore	Presente
6	GUAZZORA GIULIA	Assessore	Presente
7	PANICHELLI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenze 7

Totale Assenze 0

Presiede la seduta il Presidente, Geom. Renato Pittalis.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Diana Verneau.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 31/01/2024 VERBALE N. 2

Premesso che l'articolo 1, commi 859 e seguenti, della Legge n. 145 del 30/12/2018, modificati dal D.L. n. 183/2020, ha introdotto un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio collegato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*” ed in particolare:

- al comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) del comma 862 si applicano se il debito commerciale residuo non sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente e il debito commerciale residuo scaduto è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Pur rispettando le citate condizioni le misure del comma 862 si applicano se sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- al comma 862, recita testualmente che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;*"

- al comma 863 sancisce che il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi e *"non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*;
- al comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a) *"si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (Area RGS) si sono acquisite le seguenti informazioni, in linea con i dati contabili dell'ente:

- Stock del debito al 31/12/2022	- € 12.447,25
- Stock del debito al 31/12/2023	- € 12.518,89
- Importo fatture ricevute nell'esercizio 2023	€ 5.750.000,00
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2023	- 2 giorni

Dato atto che, come risulta dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35:

- l'Unione N.E.T. ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito commerciale al 31 dicembre 2023 rispetto allo stock al 31 dicembre 2022 in quanto a zero in entrambe le annualità;
- l'Unione N.E.T. ha un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a - 2 giorni;
- il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12 dell'esercizio 2023 è pari a zero, sono presenti note di credito per 12.518,89 euro;

Rilevato, pertanto, che l'ente non è soggetto all'obbligo di stanziamento per l'anno 2024 dell'accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal D.L. n.183/2020;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto;

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile;

Si propone affinché la Giunta Unione

D E L I B E R I

di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l'Unione non è soggetta per l'annualità 2024 all'obbligo di accantonamento del "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30/12/2018, n. 145, e successive modifiche.

LA GIUNTA DELL'UNIONE NET

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta dell'Unione NET, ritenuta l'urgenza di provvedere; con separata votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale
Dott.ssa Diana Verneau

Il Presidente
Geom. Renato Pittalis
